



di Giusy Aronica

L'OSSERVATORIO DEL DIRETTORE

CODICE DELLA STRADA

AUTO, MOTO, PUNTI: Con le novità della riforma tolleranza zero per alcol

Ancora una riforma del Codice della Strada. La Legge 120 – pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n° 75 del 29 luglio – chiama in causa praticamente tutti gli utenti della strada, da quelli della domenica ai conducenti di professione, dai ciclisti ai centauri. E ce n'è anche per gli esercenti attività di somministrazione e vendita di alcolici. Complica un po' le cose il binario multiplo dell'entrata in vigore: una parte delle novità sono operative dal 31 luglio, un'altra parte lo sarà a partire da metà agosto. E poi ci sono quelle che attendono decreti attuativi.

Numerose le disposizioni già operative che riguardano tra le altre il divieto di guidare sotto l'effetto di alcool o droghe; nuove norme restrittive per l'uso delle minicar. I locali notturni non potranno vendere bevande alcoliche dopo le tre di notte.

Inoltre, niente più patente a chi per due volte ha causato un incidente con una lesione colposa; il 50% delle entrate delle sanzioni per eccesso di velocità verrà utilizzato per la manutenzione delle strade. In linea generale, le nuove norme contenute nel Codice intendono coniugare una maggiore severità nelle sanzioni con una più incisiva prevenzione degli stessi incidenti stradali.

ALCOL E GUIDA: SANZIONI PIU' PESANTI

Modifiche alla normativa relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, prevedendo: de-penalizzazione dei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, per i quali è disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell'ammenda; raddoppio della durata della pena per guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (passa da 6 mesi ad un anno); il fermo del veicolo per 180 giorni (in luogo degli attuali 90) per il conducente in stato di ebbrezza che sia stato coinvolto in un incidente stradale con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l; revoca della patente per il conducente in

stato di ebbrezza (in luogo della sospensione da uno a due anni), con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che provochi un incidente stradale; pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti; su richiesta al Prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

ALCOL ZERO PER NEOPATENTATI

E' introdotta una disciplina speciale per i conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, prevedendo in particolare: divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 g/l, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione; aumento delle sanzioni da un terzo alla metà per i casi in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o per i casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione); preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

CICLOMOTORI E MICROCAR

Prevista la prova pratica di guida anche per i

Prime istruzioni per l'uso

ORA SI CAMBIA MARCIA

e droga ma decurtazioni alleggerite sui limiti di velocità

ciclomotori e microcar e l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza anche per chi guida una minicar.

LIMITI DI VELOCITA'

Per poter elevare i limiti di velocità sulle autostrade da 130 km/h a 150 occorre la presenza sul tratto del *Tutor*; dopo l'esame al Senato è tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h su tutte le autostrade. Rimane il limite a 130 km/h con la possibilità delle società autostradali di consentire i 150 km/h nei tratti a tre corsie in cui vi siano *Tutor* installati e con favorevoli condizioni meteorologiche.

Per chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h, i punti decurtati sono ridotti (da 5 a 3 punti). Per chi corre oltre 40 km ma fino a 60 km/h rispetto al limite, sono state riviste le sanzioni pecuniarie incrementandone il valore (nel minimo passa da euro 370 a euro 500) ma riducendo la durata della sospensione della patente di guida (a 3 mesi) e la decurtazione dei punti (da 10 a 6). Scompare la previsione del divieto di guida notturna per 3 mesi.

E' stata aumentata la sanzione pecuniaria per chi supera di oltre 60 km/h il limite (nel minimo passa da 500 a 779 euro).

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatici, sono devoluti, per il 50% all'ente proprietario della strada, che li dovrà impiegare per l'attività di manutenzione stradale.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI

Si inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo: l'arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3); la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che

guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti provocando un incidente stradale.

DROGOMETRO

Gli organi di Polizia Stradale, avvalendosi di medici specializzati, possono effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Saranno possibili controlli su strada senza necessità di condurre il conducente in ospedale.

ATTRAVERSAMENTO DEI PEDONI

In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trovi un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia stato vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.

VEICOLI INQUINANTI E LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

USO DI LENTI O DI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA

Esteso anche alla guida dei ciclomotori e, dunque delle minicar, l'obbligo di utilizzo, ove necessario delle lenti o di altre apparecchiature.